

Capo del Dipartimento della Protezione Civile

Ord. 05/04/2020, n. 660

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Publicata nella Gazz. Uff. 7 aprile 2020, n. 92.

Art. 1. Erogazioni liberali ¹ ²

1. Al fine di assicurare un sostegno economico in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie, degli operatori socio-sanitari e dei soggetti con mansioni di supporto e assistenza ai professionisti sanitari ⁽³⁾, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza [deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020](#) abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o «come concausa» del contagio da COVID-19, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricevere risorse finanziarie derivanti da erogazioni liberali allo scopo espressamente finalizzate dal donante, da versare su apposito conto corrente bancario, aperto ai sensi dell'[art. 99, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#).

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'[art. 1, comma 1, Ordinanza 17 agosto 2020, n. 693](#).

⁽²⁾ Per i criteri di individuazione dei beneficiari e le modalità di erogazione dei benefici vedi gli [artt. 2 e 3, Ordinanza 17 agosto 2020, n. 693](#).

⁽³⁾ Articolo così modificato dall'[art. 1, comma 1, Ordinanza 17 dicembre 2020, n. 726](#).

Capo del Dipartimento della Protezione Civile

Ord. 17/08/2020, n. 693

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Publicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 2020, n. 205.

Art. 1. Modifiche all'[art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 660 del 5 aprile 2020](#)

(vedi articolo modificato)

Art. 2. Criteri per l'individuazione dei beneficiari

1. Il beneficio di cui all'art. 1, che non concorre alla formazione del reddito, è corrisposto in forma di sussidio una tantum ai componenti del nucleo familiare già conviventi con il defunto e inclusi nello stato di famiglia alla data del decesso ¹. La relativa domanda deve essere presentata, per l'intero nucleo familiare, da uno dei soggetti di seguito indicati:

dal coniuge superstite o dal convivente di fatto;

in mancanza dei soggetti di cui sopra, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili ed adottivi;

in mancanza di coniuge, di convivente di fatto o figli, dai genitori naturali o adottivi;

in mancanza di coniuge, di convivente di fatto, di figli, di genitori naturali o adottivi, dai fratelli e sorelle. ²

1-bis. Il beneficio di cui all'articolo 1, è corrisposto anche ai seguenti soggetti:
al coniuge superstite non separato legalmente, anche se non residente anagraficamente con il soggetto defunto alla data del decesso;
ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi, anche se non residenti anagraficamente con il soggetto defunto alla data del decesso, fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno di età se studenti universitari; in caso di maggiorenni inabili finché dura l'inabilità; senza limiti di età se portatori di handicap ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.

1-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis, lettera b) per i figli minori la domanda è presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale. Il sussidio è comunque corrisposto in ragione del numero complessivo dei familiari, ivi inclusi quelli di cui al comma 1.bis, nel limite massimo degli importi stabiliti al comma 2 e delle somme disponibili.

1.querter. Nell'ipotesi di istanze presentate da più nuclei familiari riconducibili al defunto, ove si superi complessivamente il limite di cui al comma 2, il beneficio è ridotto proporzionalmente in ragione del numero dei componenti superstiti di ciascun nucleo familiare fino all'importo massimo complessivo di € 55.000 ⁽³⁾

2. Il beneficio di cui al presente articolo è corrisposto in ragione del numero dei componenti superstiti del nucleo familiare, e fino ad un importo massimo di euro 55.000 e, comunque, nel limite di euro 15.000 per ogni componente del nucleo familiare; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità superstite, il contributo medesimo è stabilito nel limite di euro 25.000. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, il sussidio è aumentato di euro 5.000 per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 55.000 previsti.

3. Qualora il decesso sia stato preceduto da un ricovero l'importo di cui al comma 2 è incrementato di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di euro 5.000 se non rimborsate dalle assicurazioni.

(1) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, Ordinanza 17 dicembre 2020, n. 726](#).

(2) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 1, Ordinanza 2 ottobre 2020, n. 705](#).

(3) Commi aggiunti dall'[art. 2, comma 1, Ordinanza 17 dicembre 2020, n. 726](#).

Art. 3. Modalità di erogazione

1. A partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino alla scadenza dello stato di emergenza, i soggetti di cui all'art. 2 presentano apposita domanda alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile con cui chiedono di accedere al beneficio, attestando, ai sensi degli [articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#):

- il grado di parentela con il soggetto deceduto;
- le generalità del richiedente;

la presenza di eventuali soggetti che, ai sensi del precedente art. 2, comma 2, hanno titolo alla maggiorazione del contributo ivi prevista;

la residenza;

l'esistenza dei requisiti previsti dalla presente ordinanza per l'ottenimento del beneficio;

di non aver ricevuto altri benefici pubblici per la medesima finalità o, in caso contrario, l'ammontare di tali contributi, restando inteso che in tal caso il richiedente avrà diritto solo alla differenza, se positiva, tra il contributo di cui alla presente ordinanza e gli altri benefici pubblici ricevuti per la medesima finalità;

l'indirizzo di posta elettronica, o comunque il recapito, dove i soggetti richiedenti possono richiedere informazioni o chiarimenti rispetto al contenuto della domanda.

2. Le erogazioni dei benefici di cui alla presente ordinanza sono disposte nel limite delle risorse finanziarie ricevute ai sensi dell'art. 1.

3. Qualora, alla scadenza dello stato di emergenza e comunque all'esito dell'erogazione dei benefici di cui all'art. 2, residuino risorse sul conto corrente bancario di cui al comma 1 dell'art. 1, coloro cui sia stato riconosciuto il sussidio di cui alla presente ordinanza possono presentare domanda di integrazione entro tre mesi dalla scadenza dello stato di emergenza. Di tale fatto ne è data notizia tramite avviso pubblicato sul sito internet del Governo italiano.

4. Le domande di cui al comma 1 sono esaminate da una commissione composta da cinque membri di cui tre designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di cui uno appartenente al Dipartimento della protezione civile, uno designato dal Ministero della salute ed uno in rappresentanza dei soggetti che hanno effettuato donazioni da destinare al sostegno economico dei familiari delle persone direttamente impegnate per fronteggiare l'emergenza in parola e decedute nell'esercizio della propria funzione ed attività.

5. La Commissione di cui al comma 4, istituita con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, all'esito dell'esame delle domande di cui al comma 1, provvede a redigere l'elenco dei soggetti beneficiari con l'indicazione dei relativi importi da riconoscere che trasmette al Dipartimento della protezione civile.

6. Ai membri della Commissione di cui al comma 4 non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 4. Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, si provvede a valere sulle risorse finanziarie confluite sul Conto corrente intestato al Dipartimento della protezione civile n. 66432 aperto presso la Banca Intesa Sanpaolo e derivanti dalle erogazioni liberali allo scopo espressamente finalizzate dal donante.

2. Le somme derivanti dalla raccolta di cui all'art. 1 sono riversate in apposito capitolo del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della successiva erogazione in favore dei beneficiari.